

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01014/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2021, proposto da

Mario Marchesiello, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui Uffici domiciliano in Napoli, alla via Diaz n.11;

***nei confronti***

Marika Cardinale non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

A) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 939 del 12 gennaio 2021, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva

di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) del personale ATA, per i posti messi a concorso nella Regione Campania, bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 20 dicembre 2018, n. 2015, nella parte in cui al ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 48.9 pt. in luogo dei 49.4 pt. effettivamente spettante;

B) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali;

C) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli professionali e culturali posseduti dal ricorrente;

D) successivi eventuali decreti di rettifica ad integrazione della graduatoria de qua;

F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania e

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2021 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, avendo il ricorrente effettivamente conseguito tre abilitazioni alla libera professione (dottore commercialista, revisore legale e revisore contabile) oltre ad un master annuale di I

livello, anch'esso dichiarato in domanda;

Considerato che con l'ordinanza n. 763 del 23 aprile 2021 era stato disposto il riesame della fattispecie, che tuttavia non ha avuto luogo;

Rilevato che il ricorso risulta notificato ad un solo controinteressato con la conseguenza che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014, nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare

necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuati con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto doversi fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 dicembre 2021.

Ritenuto, infine, doversi compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), così dispone:

- a) accoglie l'istanza cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 dicembre

2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Rita Luce**

**IL PRESIDENTE**

**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**